



Bruxelles, 20 aprile 2021
(OR. en)

7982/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0202(COD)**

**VOTE 34
INF 98
PUBLIC 38
CODEC 548**

NOTA

Oggetto: - Risultato della votazione
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
= Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
= Risultato della procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato 1 della presente nota.

Documento di riferimento:

5532/21+ ADD 1 REV 1

data di adozione della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del Coreper, parte prima: 14.4.2021.

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union
 Session:
 Configuration:
 Item: **2018/0202** (COD) (Document: 5532/21)
 Voting Rule: **qualified majority**
 Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF) and repealing Regulation (EU) No 1309/2013

Vote	Members	Population (%)
Yes	24	93,97%
No	3	6,03%
Abstain	0	0%
Not participating	0	
Total	27	

Sitting date: **19/04/2021**

Final result



Member State	Weighting	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,58	
БЪЛГАРИЯ	1,55	
CESKÁ REPUBLIKA	2,35	
DANMARK	1,30	
DEUTSCHLAND	18,54	
EESTI	0,30	
ÉIRE/IRELAND	1,11	
ΕΛΛΑΔΑ	2,39	
ESPAÑA	10,56	
FRANCE	14,97	
HRVATSKA	0,91	
ITALIA	13,58	
ΚΥΠΡΟΣ	0,20	
LATVIJA	0,43	

Member State	Weighting	Vote
LIETUVA	0,62	
LUXEMBOURG	0,14	
MAGYARORSZÁG	2,18	
MALTA	0,11	
NEDERLAND	3,91	
ÖSTERREICH	1,98	
POLSKA	8,47	
PORTUGAL	2,30	
ROMÂNIA	4,31	
SLOVENIJA	0,47	
SLOVENSKO	1,22	
SUOMI/FINLAND	1,23	
SVERIGE	2,30	

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (15 MS) accounting for at least 65% of the population
 For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria è favorevole a mantenere in funzione il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto strumento flessibile e orientato al futuro che fornisce assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro. Per questo motivo la Bulgaria ha sostenuto l'orientamento generale sul fascicolo e ha svolto un ruolo costruttivo in vista della conclusione dei negoziati.

Tuttavia, occorre rilevare che nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara.

In linea con la suddetta decisione della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il paese non può accettare né il concetto di genere né l'approccio basato sul genere presenti nella Convenzione del Consiglio d'Europa o in qualsiasi altro documento che intenda operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costruito sociale.

Pertanto, il paese non può sostenere il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che comprende la nozione di *identità di genere*.

La Repubblica di Bulgaria ritiene inoltre non obbligatorio l'utilizzo della categoria "non binario" nella rendicontazione sugli indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. La Repubblica di Bulgaria non intende raccogliere e comunicare dati pertinenti, poiché tale categoria non esiste nella sua legislazione nazionale. Sulla base del quadro legislativo nazionale, la Repubblica di Bulgaria raccoglie dati disaggregati per sesso (maschile e femminile).

Tuttavia, la posizione della Repubblica di Bulgaria riguardo al regolamento non pregiudica in alcun modo il suo sostegno al contenuto e agli obiettivi del Fondo.

Dichiarazione dell'Ungheria

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreterà le espressioni che comprendano il termine "genere" presenti all'interno del regolamento con riferimento alla parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE o nel contesto (ristretto) della stessa. Inoltre, l'Ungheria è del parere che, in merito all'applicazione degli indicatori comuni di output e di risultato, tale documento legislativo non sia il contesto adeguato per definire il contenuto del termine "genere". L'Ungheria ritiene pertanto che la nota 34 dell'allegato II debba essere applicabile e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso, e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate. Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, la nota 34 della proposta dovrebbe essere intesa con riferimento al termine "genere" e non al termine "non binario".

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.

Dichiarazione della Commissione

Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), sull'uso obbligatorio di uno strumento unico di estrazione di dati e sulla raccolta e l'analisi dei dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti non sia sufficiente a rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di NextGenerationEU contro le frodi e le irregolarità e ad assicurare efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. L'approccio concordato dai colegislatori nel regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro non rispecchia pertanto adeguatamente l'ambizione voluta e lo spirito dell'accordo interistituzionale.
